

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro - Presidente -
Dott. CONTI Roberto Giovanni - Consigliere -
Dott. CAPRIOLI Maura - Consigliere -
Dott. LA TORRE Maria Enza - rel. Consigliere -
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso OMISSIS proposto da:

CONTRIBUENTE

- ricorrente -

Contro

REGIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE

- intimata -

avverso la sentenza n. 8207/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 22/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

CONTRIBUENTE ricorre, limitatamente alle spese di lite, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, meglio indicata in epigrafe, resa in controversia su impugnazione del preavviso di fermo amministrativo per tasse automobilistiche, anno 2008, che, nel riformare la sentenza di prime cure, ha liquidato le spese di lite per il doppio grado di giudizio in Euro 200,00.

La Regione e l'Agenzia sono rimaste intime.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 91 c.p.c., per aver la CTR liquidato le spese di lite unitariamente e non in relazione alle singole fasi, prescindendo dall'indicazione del sistema di liquidazione adottato e della tariffa professionale applicabile e senza rispetto dell'inderogabile limite minimo degli onorari e dei diritti stabiliti dalla tariffa professionale forense.

Ordinanza, Corte di Cassazione, VI sez. civ. -5, Pres. Mocci – Rel. La Torre, n. 165 dell'8 gennaio 2021

1.2. Con il secondo motivo si lamenta sotto altro profilo, la violazione dell'art. 92 c.p.c..

1.3. Col terzo motivo si contesta la quantificazione delle spese di lite in quanto il giudice non deve dimenticare di rispettare il decoro della professione (Cass. 2016 n. 24492).

2. I motivi, che per loro stretta connessione meritano un esame congiunto, sono fondati.

2.1. Questa Corte (Cass., Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018) ha già avuto modo di affermare che "In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 quale norma speciale rispetto al D.M. n. 140 del 2012 (cfr. sul punto Cass., Ordinanza n. 1018 del 17/01/2018) - deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle." Relative tabelle che, nonostante l'abolizione dei minimi tariffari tra professionista e cliente, mantengono la loro efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza. (Cass., Ordinanza n. 7293 del 30/03/2011).

2.2. Il giudice del merito, dunque, non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense (Cass., n. 29594/2917; Cass., n. 7293/2011).

3. Ebbene nel caso di specie, la sentenza della CTR contrasta con i superiori principi, laddove ha ritenuto di liquidare le spese di lite unitariamente, per di più, al di sotto dei minimi tariffari del D.M. n. 55 del 2014, applicabile *ratione temporis*. Vanno sul punto ribaditi i principi secondo cui: "In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 - quale norma speciale rispetto al D.M. n. 140 del 2012 (cfr. sul punto Cass., Ordinanza n. 1018 del 17/01/2018) - deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle"; "il giudice del merito non può liquidare le spese di giudizio in misura inferiore ai minimi disposti dalla tariffa forense".

4. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio che, in diversa composizione, provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2021

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*